

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON APPARTENENTE ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE, DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI.

Il giorno 27 del Maggio 2016,

L'Ente, rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Maria Assunta Serra, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL

RSU: Marco Giannone Altare Alessandro Mena Quelino Bezzi

CGIL - FP: Veronice Filini

CISL - FPS: Minif

UIL - FPL: Carina Fudobri

FENDRES SAFOR: Quelino Bezzi

SIAD: Roberto Donie Ene

SADIRS/UGL _____

Stante la proposta presentata dalla RSU dell'ERSU di Sassari con nota del 29/03/2016, assunta a protocollo dell'Ente con n. 3158/16 ed avente ad oggetto la modifica della fascia di flessibilità dell'orario di lavoro convenzionale;

Dato atto che la proposta non è riferita all'orario prestato in turni, la cui articolazione oraria è stata già oggetto di specifico accordo, in data 31 gennaio 2013 - cfr artt. 2 e 3 recanti modifiche agli artt. 11 bis ed 11 ter del CCIL 21/10/11, ma interviene a modificare l'attuale fascia di flessibilità in entrata ed in uscita che è, nella specie:

- fascia di flessibilità attuale mattutina in ingresso 7,30/ 9,00, in uscita: 13,30 / 15,00
- fascia di flessibilità attuale pomeridiana in entrata 14,30/16,00, in uscita: 17,30/19,00;

Atteso che la suddetta proposta da voce all'esigenza, più volte manifestata da larga parte del personale, di ridurre le fasce orarie di presenza obbligatoria al lavoro a: 9,00/13,00 e 16,00/17,00, adeguandola alla normativa contrattuale dell'Amministrazione regionale, con i seguenti orari:

- fascia di flessibilità mattutina in entrata: 7,00/9,00, in uscita: 13,00/15,00
- fascia di flessibilità pomeridiana in entrata: 14,00/16,00, in uscita: 17,00/20,00;

Dato Atto che tale articolazione, in adeguamento alla normativa contrattuale regionale, non arreca pregiudizio ai servizi dedicati all'utenza o ad operatori esterni e che la maggiore flessibilità in uscita sarebbe più rispondente all'organizzazione del lavoro nel settore Mensa

favorendo, in casi di particolari esigenze o imprevisti, un maggiore raccordo tra il personale "amministrativo" e quello tecnico addetto al "turno serale di cena";

Dato Atto infine che la proposta trova il pieno accoglimento della Parte Datoriale dell'Amministrazione dell'ERSU di Sassari – il Direttore Generale -;

le parti come sopra rappresentate, sottoscrivono il seguente atto ad integrazione del CCIL 31/01/2013 e parziale modifica dell'art. 10 (commi 3 e 4 e segg.) CCIL sottoscritto il 31 ottobre 2011, là ove contengono riferimenti alle fasce orarie interessate dalla modifica.

Art. 1

Il presente accordo è valido dalla data della sua sottoscrizione definitiva e modifica, nelle parti espressamente indicate, il vigente CCIL per il personale dipendente non inquadrato nella qualifica dirigenziale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari

Art. 2

L'art. 10 del CCIL sottoscritto in data 31/10/2011 è sostituito ai commi 3 e 4 e segg. così come segue:

omissis

Le parti concordano che l'articolazione concreta dell'orario di lavoro si basa sulle seguenti fasce di flessibilità:


MATTINA	INGRESSO	USCITA
Dal lunedì al venerdì	7,00/9,00	13,00/15,00
POMERIGGIO	INGRESSO	USCITA
Dal lunedì al venerdì	14,00/16,00	17,00/20,00

I dipendenti pertanto dovranno garantire il servizio nelle fasce orarie obbligatorie:

9,00/13 – 16,00/17,00.

Art. 3

I successivi commi dell'art. 10 CCIL, sottoscritto in data 31/10/2013, la ove contengano riferimenti alle fasce orarie convenzionali interessate dalla presente modifica alla flessibilità, si intendono sostituiti con l'esatto riferimento alle fasce orarie di flessibilità di cui all'art. 1 del presente atto.













Art. 4

L'art. 3 comma 4 del CCIL sottoscritto il 31 gennaio 2013, intervenuto a modificare il CCIL sottoscritto il 21/10/2011, che recita: *"Il personale assegnato al Settore Mensa Magazzino e controllo di Qualità che svolge attività di macelleria osserva l'orario dalle h 8,00 alle h 15,12 dal lunedì al venerdì"* è integrato come segue:

comma 4 bis: *l'unità addetta alla lavorazione e preparazione delle carni osserverà l'orario dalle h 7,00 alle 14,12 dal lunedì al venerdì.*

Art. 5

In base a quanto stabilito dalla normativa regionale, i permessi dovranno essere utilizzati nella fascia convenzionale di lavoro prevista dall'art. 31 del CCRL vigente (8,00/14,00 – 16,00/19,00).

L'utilizzo dei permessi al di fuori dell'orario convenzionale di lavoro è consentito esclusivamente nel caso in cui, attestato l'ingresso in servizio, il dipendente debba assentarsi per eventi del tutto imprevedibili prima delle 8,00 o prima delle 16,00.

L'assenza mattutina o pomeridiana totale, giustificata dalla fruizione di un permesso orario, deve essere ascritta al permesso rispettivamente per 6 e 3 ore.

Le maggiori prestazioni rese nelle giornate in cui si utilizzano i permessi sono utili per compensare minori prestazioni effettuate, ma non possono dar luogo al pagamento dell'indennità da lavoro straordinario.

L.C.S.

